Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma - Sabato, 30 giugno** | **Numero 154**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 60: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 1024 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge**:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 allegato al presente stato di previsione ai termini dell'art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1916-917 sono rispettivamente diminuiti di L. 550.000 e di L. 1.279.860 gli stanziamenti di spese per acquisto di cavalli stalloni di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832, e per contributo a favore dell'azienda del demanio forestale di cui all'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ed è sospesa l'inscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 gennaio 1915, n. 107, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere di irrigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine o di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	486,000 —
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	47,600 —
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	7,400 —
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	350 —
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,500 —
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	11,790 —
7	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciali all'incaricato della biblioteca della Direzione generale della statistica e agli addetti agli uffici della cifra e del telegrafo	36,460 —
7-*bis*	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario	3,000 —
8	Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	4,400 —
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	8,900 —
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	20,400 —
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	44,250 —
12	Ispezioni e missioni all'interno e all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	173,000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	37,500 —
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	15,300 —
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	40,000 —
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	10,000 —
17	Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico, per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	13,840 —
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini	1,800 —
19	Rilegatura di registri e di libri	3,000 —
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero	41,250 —
21	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero	4,500 —
22	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	12,500 —
23	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	250 —
24	Spese di posta per la corrispondenza dell'amministrazione centrale	20,000 —
25	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)	1,000 —
26	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,150 —
27	Residui passivi eliminati, a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
28	Spese casuali	3,500 —
		1,056,240 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
29	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	560,000 —
30	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	7,500 —
31	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	per memoria
32	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	2,500 —
		570,000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — Affari generali.	
33	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	52,000 —
34	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	670 —
35	Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	4,000 —
36	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	per memoria
37	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita, ad altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi e ad enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	per memoria
37-*bis*	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vin-	

citrici dei concorsi di cui all'art. 34 della legge 29 marzo 1906, n. 100 . . . . 18,000 —

38. Contributo all'Istituto internazionale d'agricoltura per la compilazione in italiano dei bollettini dell'Istituto medesimo . . . . 25,000 —

II. — Industrie agrarie e patologia vegetale.

39. Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose, escluse le viti americane - Sussidi a Comizi agrari e ad altre associazioni e istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette . . . . 38,000 —

40. Esperienze di concimazione e incoraggiamenti alla produzione frumentaria . . . . 20,000 —

41. Attuazione dei provvedimenti per la industria serica indicati nell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 869. . . . . 100,000 —

41-*bis*. Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica. (Per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) . . . . 198,500 —

42. Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'oliva, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi, e concorso ad enti che dànno opera alla repressione delle frodi stesse . . . . 50,000 —

43. Impianti e funzionamento di cantine governative e di oleifici sperimentali nonchè di stazioni enotecniche all'estero . . . . 140,000 —

44. Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia, e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicultori . . . . 28,000 —

45. Sussidi per diminuire le cause della pellagra . 100,000 —

46. Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie . . . . . 85,000 —

47. Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario, e alla costruzione di case coloniche ed alla sistemazione delle terre di piano e di colle . . . . 34,000 —

48. Concorso nelle spese per combattere la malaria . . . . 20,000 —

49. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse) . . . . 23,500 —

50. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese e concorso nelle spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. . . . . 99,500 —

51. Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse). 87,000 —

52. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252 e della legge 26 giugno 1913, numero 786, relative all'esplorazione ed alla distruzione della *philloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione e di importazione delle piante comprese le spese di trasporto (Spesa obbligatoria) . . . . 150,000 —

53. Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, 7 luglio 1907, n. 490, e 26 giugno 1913, n. 786, relative ai Consorzi di difesa contro la *philloxera vastatrix*. . . . . 120,000 —

54. Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici. Spese di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . 200,000 —

55. Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi. 10,000 —

III. — Insegnamento agrario.

56. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse). . . . . 270,000 —

57. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse). . . . . 176,000 —

58. Indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) . . . . 2,600 —

59. Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) . . . . . . 46,000 —

60. Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse). . . . . 1,050 —

61. Spese per il funzionamento delle scuole superiori d'agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo, e le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici . . . . 335,200 —

62. Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo . . . . 188,400 —

63. Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) . . . . 448,000 —

64. Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse) 850 —

65. Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo . . 1,157,025 —

66. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura, ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Spese per l'azienda . . . . 930,000 —

67. Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, numero 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori d'agricoltura, in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento . . . . 35,000 —

68. Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie, a scopo d'istruzione . . . . . 134,400 —

69. Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti . . . . per memoria

70. Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura . . . . 586,000 —

71. Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in Istituti agrari all'interno ed all'estero; sus-

sidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . . . . 38,000 —

72. Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad Istituti, ad Associazioni e a biblioteche circolanti, allo scopo di diffondere l'istruzione agraria - Sussidi per conferenze agrarie . . . . . 10,000 —

73. Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869) . . . . 60,000 —

IV. — Servizi speciali dell'agricoltura.

74. Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) . . . . . . 71,000 —

75. Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) . . . . 4,830 —

76. Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . . . 25,000 —

77. Assegni ed indennità per gli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (R. decreto 13 giugno 1912, n. 607) 26,500 —

78. Indennità di residenza in Roma al personale degli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Spese fisse) (legge 3 luglio 1902, n. 248) . . . . 3,500 —

V. — Servizi zootecnici.

79. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse) . . . . . 2,400 —

80. Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni . . . . 1,161,000 —

81. Spese per il funzionamento dei depositi e alimentazione dei cavalli comprese quelle di trasporto . . . . 1,700,000 —

82. Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero . per memoria

83. Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici). . . 330,000 —

84. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera . . 50,000 —

85. Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti alla industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book) . . . . 173,500 —

VI. — Statistica agraria.

85-*bis*. Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti, oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria compreso quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari . . 171,000 —

9,740,425 —

FORESTE, DEMANI COMUNALI E USI CIVICI.

I. — Foreste.

86. Stipendi ed assegni al personale forestale (Spese fisse) (art. 13 della legge 22 maggio 1913, n. 459) 4,700,000 —

87. Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) . . . . 20,000 —

88. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) per memoria

89. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse) . . . . 160,000 —

II. — Demani comunali ed usi civici.

90. Stipendi agli ispettori dei demani comunali ed usi civici (Spese fisse). . . . . 28,500 —

91. Indennità di residenza in Roma agli ispettori dei demani comunali e degli usi civici (Spese fisse). 1,740 —

92. Assegni ad impiegati straordinari ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia . . . . 31,000 —

93. Bollettino feudale; compilazione e stampa del bollettino . . . . 6,000 —

4,947,240 —

MINIERE, IDRAULICA E METEOROLOGIA.

I. — Miniere

94. Stipendi ed indennità al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse). . . . . 350,000 —

95. Indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse). . . 10,680 —

96. Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario . . . . 7,700 —

97. Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno . . . . 32,900 —

98. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica, ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse) . . . . 20,160 —

99. Concorsi fissi a scuole minerarie . . . . 17,500 —

100. Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie . . . . 3,000 —

II. — Idraulica.

101. Stipendi agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse) . . . . 21,600 —

102. Indennità di residenza in Roma agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse) . . . . 2,370 —

103. Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª e legge 10 gennaio 1915, n. 107) . . . . 240,000 —

104. Studi per la utilizzazione agraria ed industriale delle acque pubbliche per la ricerca delle acque del sottosuolo . . . . 10,000 —

105. Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione . . . . 15,000 —

106. Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche . . . . 5,000 —

III. — Meteorologia.

107. Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	99,000 —
108. Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	6,500 —
109. Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche	25,000 —
110. Impianto e mantenimento di osservatorî meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatorî sismici, meteorici, termo-udometrici e di montagna; concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'ufficio internazionale sismologico di Strasburgo	65,000 —
111. Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico .	18,000 —
112. Pubblicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatorî e a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica sostenute da Società scientifiche e da privati	17,560 —
	966,970 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

AGRICOLTURA.

I. — Credito agrario.

113. Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Casse ademprivili della Sardegna	44,000 —
114. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito (Spesa ripartita - 8ª rata)	51,250 —
115. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 8ª rata)	60,000 —
115-*bis*. Concorsi a premi tra le Casse agrarie e rurali e fra i Consorzi agrari cooperativi in Liguria (art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (Spesa ripartita - 4ª delle 10 rate)	20,000 —

II. — Insegnamento agrario.

116. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzione di un edificio destinato a sede della locale R. stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - 7ª delle 12 rate)	10,000 —

III. — Servizi speciali nell'agricoltura.

117. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) .	43,000 —
118. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647)	180,000 —
119. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna	per memoria
120. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; R. decreto 23 febbraio 1908, n. 266, e legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa ripartita - 9ª delle 19 rate)	154,400 —
121. Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 10ª delle 45 rate)	per memoria
122. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 13ª delle 20 rate)	105,200 —
123. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 455, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 11ª delle 20 rate)	70,900 —
	738,750 —

FORESTE.

124. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277 - 6ª rata)	713,900 —
125. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato in applicazione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 5ª delle 15 rate)	per memoria
	713,900 —

MINIERE E METEOROLOGIA.

I. — Miniere.

126. Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita - 7ª delle 16 rate) . . .	250,000 —
127. Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	21,000 —
128. Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di 1.000.000	9,000 —
129. Spese per la Commissione Reale di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni.	20,000 —

II. — Meteorologia.

130. Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	4,000 —
	304,000 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*

I. — Acquisto di beni.

131. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria) . .	per memoria

II. — Accensione di crediti.

132. Mutui ai Consorzi antifillosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera (legge 26 giugno 1913, n. 786) (Spesa ripartita - 4ª rata) . .	per memoria
133. Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647	2,000,000 —
134. Mutui ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna, i quali intraprendono opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale di adattamento di terreni per l'irrigazione o per le prove di arido-coltura e di costruzione di stalle e di ripari per bestiame	2,000,000 —
135. Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, riguardante le irrigazioni	per memoria
	4,000,000 —

III. — Estinzione di debiti.

136. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita) (2ª delle 50 rate) . . .	105,104 80
137. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio a sede del Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (Spesa ripartita) (2ª delle 10 rate)	212,449 92
138. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, numero 786	per memoria
139. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, numero 647 (Spesa d'ordine)	per memoria
	317,554 72

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

140. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. . .	111,485 65

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	1,056,240 —
Pensioni ed indennità	570,000 —
Agricoltura	9,740,425 —
Foreste, demani comunali e usi civici.	4,947,240 —
Miniere, idraulica e meteorologia	966,970 —
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	17,280,875 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Agricoltura	738,750 —
Foreste	713,900 —
Miniere e meteorologia	304,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria .	1,756,650 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Acquisto di beni	per memoria
Accensione di crediti	4,000,000 —
Estinzione di debiti	317,554 72
Totale della categoria III della parte straordinaria.	4,317,554 72
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .	6,074,204 72
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) .	23,355,079 72
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	111,485 65

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	19,037,525 —
Categoria III. — Movimento di capitali	4,317,554 72
Totale delle spese reali . . .	23,355,079 72
CATEGORIA IV. — Partite di giro	111,485 65
Totale generale . . .	23,466,565 37

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917.

(Art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277).

STATI DI PREVISIONE dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917.

(Approvati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda forestale nelle sedute del 5 e 6 novembre 1915).

ENTRATA

TITOLO I.

Entrate ordinarie

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

1. Interessi dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . .	118,000 —
2. Interessi di fondi pubblici emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato di proprietà dell'azienda.	400,000 —
3. Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	per memoria
4. Maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili in eccedenza alla entrata normale di L. 600,000 (art. 15, comma *a*) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	450,000 —
5. Maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze (art. 15, comma *b*) della legge 2 giugno 1910, n. 277). .	40,000 —
6. Concorso dello Stato inscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura.	per memoria
7. Contributo delle provincie, pel mantenimento del personale di custodia delle foreste	701,142 64
8. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 15, comma *c*) della legge 2 giugno 1910, n. 277).	180,000 —
9. Versamento da parte dello Stato della ritenuta effettuata sugli stipendi degli agenti forestali per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.	per memoria

10. Entrate ordinarie diverse . . . . 300,000 —
11. Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria prima . . . . per memoria

Totale delle entrate effettive ordinarie . . . 2,189,142 64

TITOLO II.

Entrate straordinarie

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

12. Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1916-917, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:
    a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) . . 163,900 —
    b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 300,000 —
    c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 250,000 —
    713,900 —
13. Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero d'agricoltura, quale 5ª rata del fondo stabilito dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 5ª rata) . . . . per memoria
14. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277 . . . . per memoria
15. Entrate diverse ed eventuali . . . . per memoria
16. Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria prima . . . . per memoria

Totale delle entrate effettive straordinarie . . . 713,900 —

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

17. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277 . . . . per memoria
18. Prestito delle Provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (art. 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . per memoria
19. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . . . per memoria
20. Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del demanio forestale. 4,455,117 36

Totale del movimento di capitali dell'entrata . . . 4,455,117 36

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*

21. Entrate dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane amministrate dall'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . per memoria

22. CATEGORIA IV. — *Partite di giro* . . . . . . per memoria

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:
a) ordinarie 2,189,142 64
b) straordinarie . . . . . . 713,900 —
2,903,042 64
» II. — Movimento di capitali 4,455,117 36
» III. — Operazioni per conto di terzi . . per memoria
» IV. — Partite di giro . . . . per memoria

Totale generale delle entrate . . . 7,358,160 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

SPESA

TITOLO I.

Spese ordinarie.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda:
    a) imposte, sovrimposte, tasse e contributi . . . . 330,000 —
    b) censi, canoni ed altre prestazioni passive . . . . . . 34,000 —
    c) manutenzione ordinaria di fabbricati, di opifici, di strade, di siepi, di fossi, ecc. . . . . . 150,000 —
    d) custodia delle foreste, spese per la prevenzione degli incendi e per la distruzione di animali nocivi . . . . 40,000 —
    e) rilievi tassatori e topografici, progetti, delimitazioni e confinazioni . . . . 25,000 —
    f) potature, ripuliture e diradamento . . . . 25,000 —
    g) allestimento di prodotti forestali ed esercizio dei relativi opifici . . . . 35,000 —
    h) amministrazione di poderi . . . . 3,000 —
    i) assicurazione di operai contro gl'infortuni . . . . . . 5,000 —
    647,000 —
2. Incoraggiamento alla silvicoltura:
    a) contributi ai Consorzi di rimboschimento . . . . 450,000 —
    b) premi e sussidi per rimboschimenti. . . . . 40,000 —
    c) governo dei vivai e distribuzioni di semi e di piantine 600,000 —
    d) propaganda forestale, congressi forestali . . . . . 10,000 —
    1,100,000 —
3. Incoraggiamento alle piccole industrie forestali 8,000 —
4. Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici: statistica forestale. . . . . 60,000 —
5. Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani) . . . . 200,000 —
6. Indennità di varia natura . . . . 300,000 —
7. Concorso degli agenti forestali, effettuato per mezzo di ritenute sugli stipendi, per la loro inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza . per memoria
8. Contributo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli agenti assunti in servizio dello Stato dal 1° luglio 1911 in poi. . . . . 163,260 —

9. Indennità di tramutamento al personale forestale ... 38,000 —
10. Compensi per lavori straordinari e gratificazioni ... 28,000 —
11. Consigli, Commissioni e Comitati ... 16,000 —
12. Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni. ... 102,000 —
13. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione di asta e per altre cause ... 10,000 —
14. Fitto di locali ... 100,000 —
15. Stampa di atti, di relazioni e di modelli per l'azienda forestale. Carta, registri, oggetti di cancelleria e rilegature diverse ... 16,000 —
16. Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'azienda:
  a) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di trasporti, acquisti di pubblicazioni ed altre spese di ufficio ... 51,000 —
  b) mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici ... 5,000 —
  c) acquisto e riparazioni di mobili ... 9,000 —
  d) bardature, armi e munizioni ... 30,000 —
  e) servizi sanitari, medicinali ed altre spese di assistenza sanitaria ... 5,000 —
  ... 100,000 —
17. Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'azienda ... 10,000 —
18. Spese di liti ... 6,000 —
19. Restituzione di somme indebitamente introitate ... 5,000 —

Totale delle spese effettive ordinarie ... 2,909,260 —

TITOLO II.

Spese straordinarie.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

20. Spese in esecuzione delle leggi speciali:
  a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) ... 163,900 —
  b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) ... 300,000 —
  c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) ... 250,000 — ... 713,900 —
21. Spese in esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 5ª rata) ... per memoria
22. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati, impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'azienda ... 225,000 —
23. Impianto ed ampliamento dei vivai forestali ... 10,000 —
24. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'azienda ... 200,000 —
25. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 6 maggio 1915, n. 589) ... 500,000 —
26. Interessi a carico dell'azienda del Demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai Comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589) ... per memoria
27. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese ... 400,000 —

Totale delle spese effettive straordinarie ... 2,048,900 —

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

28. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato ... 2,400,000 —
29. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito ... per memoria
30. Restituzione a Provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboschimento e di rinsaldamento ... per memoria
31. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ... per memoria

Totale del movimento di capitali della spesa ... 2,400,000 —

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*

32. Spese di gestione dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane affidati all'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277) ... per memoria
33. Reddito netto dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei Comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma) ... per memoria

Totale delle spese per operazioni per conto di terzi ... »

34. CATEGORIA IV. — *Partite di giro* ... per memoria

RIASSUNTO DELLE SPESE.

Categoria I. — Spese effettive:			
a) ordinarie	2,909,260 —		
b) straordinarie	2,048,900 —	4,958,160 —	
» II. — Movimento di capitali		2,400,000 —	
» III. — Operazioni per conto di terzi		per memoria	
» IV. — Partite di giro		per memoria	
Totale generale delle spese		7,358,160 —	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE.

Categoria I. — Spese effettive	4,958,160 —
» I. — Entrate effettive	2,903,042 64
	— 2,055,117 36
Categoria II. — Spese per movimento di capitali	2,400,000 —
» II. — Entrata per movimento di capitali	4,455,117 36
	+ 2,055,117 36
Categoria III — Spese per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Spese per partite di giro	per memoria
» IV. — Entrata per partite di giro	per memoria

RIEPILOGO.

Categoria I. — Entrate e spese effettive	— 2,055,117 36
Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali	+ 2,055,117 36
Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Entrate e spese per partite di giro	per memoria

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 1032 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R esercito approvato con R. decreto 17 novembre 1912, numero 1329;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, numero 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Visto il decreto Luogotenenziale del 3 settembre 1916, n. 1200;

Visto il decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, il ministro della guerra stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare sedentario e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.

Art. 2.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni o infermità comprese nel primo degli elenchi di cui all'articolo precedente, potranno all'atto stesso del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto, o successivamente, essere, a loro domanda, richiamati in servizio e destinati agli impieghi sedentari e nel limite dei posti di cui al seguente art. 5, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito l'Ispettorato di sanità militare, siano riconosciuti idonei per condizioni fisiche a bene esercitare le funzioni a cui devono essere adibiti e abbiano le attitudini professionali e i requisiti di cultura necessari.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo saranno inscritti d'ufficio nella categoria degli ufficiali di riserva e soggetti alle norme di avanzamento vigenti per gli ufficiali di tale categoria.

Per tutto il tempo in cui presteranno servizio avranno diritto a percepire, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, lo stipendio spettante agli ufficiali in serviz o attivo permanente di pari grado della stessa arma o corpo.

Potranno essere trattenuti in servizio fino a che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per la cessazione da servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere ricollocati a riposo o in congedo assoluto, ferma in ogni caso la loro appartenenza alla riserva fino ai limiti di età propri di tale categoria.

All'atto del loro ricollocamento a riposo avranno diritto a cumulare la pensione privilegiata già conseguita con la pensione a cui avessero acquistato titolo per il periodo di servizio successivamente prestato e per i relativi stipendi percepiti, oppure a conseguire, se più favorevole, soltanto un'unica pensione di riposo in base alla somma dei periodi di servizio prestato.

Art. 3.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni od infermità, comprese nel secondo degli elenchi di cui all'art. 1, potranno a loro domanda, previa sospensione

o revoca di ogni provvedimento di collocamento a riposo o di invio in congedo assoluto, essere mantenuti in servizio se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, siano riconosciuti ancora idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nella propria arma o corpo.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo continueranno a rimanere iscritti nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione, arma o corpo, e ad essere soggetti a tutte le norme che ne regolano lo stato, l'avanzamento e gli assegni.

Nel giudizio di idoneità agli effetti dell'avanzamento, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate, o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno essere mantenuti in servizio fino a che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

All'atto del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto potranno far valere il loro diritto alla pensione privilegiata con effetto dalla data della cessazione dal servizio, oppure a liquidare, se più favorevole, la pensione ordinaria di riposo in base alla durata complessiva del servizio prestato ed agli stipendi percepiti.

Agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata sarà computato ogni aumento di stipendio successivo al provvedimento di mantenimento in servizio, purchè sia stato conseguito da almeno un triennio; tale condizione però non si richiede se la cessazione dal servizio avvenga per aggravamento della infermità o per altra ragione non dipendente dall'interessato.

Contemporaneamente al collocamento a riposo o in congedo assoluto gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno anche chiedere di essere richiamati in servizio e destinati ad impieghi sedentari alle condizioni e con gli effetti stabiliti nel precedente art. 2 subordinatamente però all'esistenza di posti disponibili e salva la precedenza agli ufficiali di cui all'articolo 2.

Le promozioni conseguite da costoro successivamente al provvedimento di mantenimento in servizio saranno calcolate in diminuzione di quella o di quelle a cui avessero diritto a norma del primo capoverso dell'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito quali fra gli impieghi militari esistenti debbano considerarsi di carattere sedentario e sarà determinato il numero dei posti da destinare agli ufficiali di cui all'art. 2, entro il limite complessivo dei due terzi di quelli compresi nelle relative tabelle organiche.

Il mantenimento in servizio attivo degli ufficiali di cui al precedente art. 3 appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo sarà ammesso fino alla concorrenza del numero dei posti che saranno stabiliti con decreto del ministro della guerra con effetto fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace e con la legge del bilancio di previsione per il tempo successivo.

Art. 6.

L'impiego conferito a norma degli articoli precedenti non potrà essere tolto nè sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 7.

Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti sarà considerato ad ogni effetto come servizio effettivo.

Per il computo della pensione saranno valutati, in aggiunta al servizio sedentario od attivo prestato successivamente alla data della riassunzione o del mantenimento in servizio anche gli anni di campagna di guerra anteriori alla data suddetta.

Art. 8.

Gli ufficiali, che siano affetti da una lesione o infermità incontrata per servizio o per fatto di guerra e compresa negli elenchi di cui al precedente art. 1, sia a loro domanda, sia per ordine del direttore dell'ospedale ove sono ricoverati, o del comando del deposito a cui appartengono, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari prescritti dalle disposizioni sulle pensioni.

Il presidente del Collegio medico, fermo l'obbligo di comunicare all'interessato l'esito della visita subito dopo redatto il verbale, e di fare constare in calce al medesimo l'accettazione, o il rifiuto di accettazione delle conclusioni, dovrà altresì interpellarlo se abbia già presentato o intenda di presentare domanda per essere collocato a riposo o in congedo assoluto, e contemporaneamente riassunto in servizio sedentario, oppure mantenuto in servizio attivo; e dovrà far constare in calce al verbale della visita il tenore della risposta.

Se l'ufficiale abbia risposto in senso affermativo, i giudizi del direttore di sanità e dell'Ispettorato di sanità dovranno essere preceduti da visita personale, e, oltre a pronunziarsi sull'esistenza e causa dell'inabilità e sulla sua assegnazione ad una determinata categoria agli effetti delle disposizioni sulle pensioni e della dichiarazione di invalidità di cui all'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, dovranno pronunziarsi altresì sulla idoneità dell'ufficiale alla continuazione del servizio o

alla prestazione di un servizio sedentario agli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 9.

Indipendentemente dalla dichiarazione fatta in sede di accertamenti sanitari, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni, e che desiderino a norma di esse di essere mantenuti in servizio attivo, ovvero riassunti in servizio sedentario, debbono presentarne domanda per via gerarchica al ministro della guerra entro il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione del verbale della visita medica collegiale.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni siano stati precedentemente collocati a riposo, o inviati in congedo assoluto, potranno presentare la loro domanda entro il termine di tre mesi dalla data della entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il ministro della guerra avrà facoltà di non tener conto delle domande presentate dopo decorsi i termini sopra indicati.

Art. 10.

Alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali, che, a norma degli articoli 2 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a bene esercitare le funzioni a cui debbono essere adibiti, sarà provveduto con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 11.

Nello stesso modo sarà provveduto al mantenimento in servizio degli ufficiali che, a norma degli articoli 3 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado, nella propria arma o corpo.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4, esclusi gli ultimi due capoversi, si applicano anche agli aiutanti di battaglia, ai sottufficiali di carriera (marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori) ed ai militari con ferma speciale.

Art. 13.

In casi eccezionali è in facoltà del ministro della guerra, mediante apposito fondo da stanziarsi annualmente in bilancio, di mantenere o di riassumere temporaneamente in servizio, col loro consenso, per adibirli a servizi sedentari, i sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra, affetti da una delle lesioni od infermità comprese negli elenchi di cui all'art. 1, ancorchè non appartengano alle categorie accennate nel precedente articolo.

I militari così mantenuti o riassunti in servizio non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento all'infuori di quello al grado immediatamente superiore, consentito per i sottufficiali di carriera dal decreto Luogotenenziale n. 1200 del 3 settembre 1916.

Art. 14.

Le precedenti disposizioni si applicano ai militari italiani, ovunque dislocati, compreso il territorio delle Colonie e del Dodecanneso, che siano divenuti invalidi per servizio o fatto di guerra anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Art. 15.

Il mantenimento o la riassunzione in servizio a norma delle presenti disposizioni non potrà in nessun modo impedire l'applicazione ai militari in tal modo mantenuti o riassunti in servizio di tutte le disposizioni che modifichino l'ordinamento dell'esercito, lo stato, l'avanzamento, gli stipendi e gli assegni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigill dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO. — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1917, gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — ORLANDO — CARCANO — BIANCHI — RAINERI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero **1035** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili possono essere concesse agli Istituti di credito agrario, autorizzati con leggi speciali, anticipazioni fino ad un importo di lire 20 milioni, da prelevare sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711.

Con decreti del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, sarà stabilita di volta in volta la misura delle anticipazioni da farsi a ciascun Istituto di credito agrario.

Art. 2.

Il tasso dell'interesse che gli Istituti di credito agrario debbono corrispondere sulle somme ricevute in anticipazione è fissato nella misura del 3 per cento.

Art. 3.

Le somme ricevute in anticipazione saranno somministrate dagli Istituti di credito agrario direttamente agli agricoltori ogni qual volta per qualsiasi ragione non si possa ricorrere all'opera dell'ente intermediario.

Art. 4.

Quando la somministrazione da farsi con le somme di cui negli articoli precedenti sia richiesta per provvedere il cereale da semina, l'Istituto di credito agrario rilascerà al proprietario, in corrispettivo della cambiale, un buono per ritirare l'equivalente quantitativo di merce al prezzo di costo dal Consorzio granario provinciale.

L'Istituto di credito agrario corrisponderà ai Consorzi granari provinciali sulle somme ricevute in anticipazione, il prezzo del grano somministrato ai prestatari, contro i buoni rilasciati dall'Istituto stesso, accresciuto di una provvigione nella misura del mezzo per cento per tutte le spese inerenti al servizio di distribuzione delle sementi stesse.

La provvista delle sementi da distribuire sarà fatta dallo Stato ai Consorzi granari provinciali secondo le norme che regolano il funzionamento dell'azienda per l'approvvigionamento del grano.

Art. 5.

Il tasso dell'interesse sui prestiti da fare con le somme ricevute in anticipazione deve essere determinato in misura non superiore al quattro per cento se i prestiti sono concessi direttamente agli agricoltori dagli Istituti di credito agrario e in misura non superiore al cinque per cento se sono concessi per mezzo di enti intermediari.

Art. 6.

La restituzione delle somme ricevute in anticipazione sarà fatta dagli Istituti di credito agrario non oltre il raccolto dell'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, che dà facoltà di determinare i prezzi di vendita della saccarina e dello zucchero di Stato, nonchè la misura del compenso da corrispondere ai rivenditori dello zucchero stesso;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale n. 211 del 31 marzo 1917, col quale furono fissati il prezzo dello zucchero di Stato ed il compenso di cui sopra;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 736 del 13 maggio 1917, allegato *B*, col quale fu aumentata la soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri ed il prezzo massimo di vendita;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo attuale dello zucchero di Stato, in conseguenza dell'aumento apportato nel prezzo dello zucchero ordinario;

Ritenuta l'opportunità di migliorare il compenso concesso ai titolari dei depositi di distribuzione dello zucchero di Stato, in considerazione dei maggiori aggravi derivanti dalla suespressa modificazione di prezzo;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1917:

il prezzo di vendita al pubblico dello zucchero di Stato viene fissato in lire sei e centesimi cinquanta per ogni scatola da un chilogramma netto;

il compenso da concedersi ai titolari dei depositi di distribuzione dello zucchero di Stato viene stabilito nella misura di centesimi venticinque (L. 0,25) per ogni chilogramma netto, e conseguentemente il prezzo di vendita dello zucchero di Stato ai titolari dei depositi di cui sopra viene fissato in lire sei e centesimi venticinque (L. 6,25) per ogni chilogramma netto.

Art. 2.

Sullo zucchero di Stato esistente alla data suddetta nei depositi di distribuzione contemplati dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 marzo 1917, n. 374, sarà dovuta dai titolari dei depositi stessi la differenza di prezzo in ragione di centesimi novantasette per ogni scatola da un chilogramma netto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 giugno 1917.

Il ministro: MEDA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 27 giugno 1917, in San Fior di Sopra, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

(Elenco n. 47).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
588625	3.50 %	761614	525 —	*Naja* Federico fu Giuseppe, domiciliato in Ghiffa (Novara)	*Noja* Federico fu Giuseppe, domiciliato in Ghiffa (Novara).
594282	»	2573 Rend. mista	35 —	Ricucci Domenico fu Menotti, domiciliato a Cetraro (Cosenza)	Ricucci Domenico fu Menotti, *minore sotto la patria podestà della madre Schettino Elena, ved. Ricucci*, domiciliata a Cetraro (Cosenza).
589178	5 %	6604	5 —	Bianchi Tobia di *Giuseppe* minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Firenze	Bianchi Tobia di *Carlo*, minore ecc., come contro.
589179	»	6473	5 —	Bianchi Maria Sofia di *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Firenze	Bianchi Maria Sofia di *Carlo*, minore, ecc., come contro
598025	3.50 %	726574	808 50	Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) sotto gli auspici di San Vincenzo de' Paoli in Torino; con usufrutto a Bertini *Angela* fu Angelo, nubile, domiciliata in Torino	Intestata come contro, con usufrutto a Bertini *Anna* fu Angelo, nubile, domiciliata in Torino
598327	5 %	3031	30 —	Ferraro Virginia fu Pietro moglie di Zanotti *Augusto*, domiciliata a Vercelli (Novara)	Ferraro Virginia fu Pietro moglie di Zanotti *Alberto*, domiciliata a Vercelli (Novara)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 299, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute

(2ª pubblicazione).

Il sig. Suvero Luigi fu Pietro, quale gerente la Ditta Adamo Pegazzano G. Falconi e C.i, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 21, mod. 5 conv., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - succursale di Spezia - in data 20 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale complessivo di L. 200 Prestito nazionale 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 6 giugno 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Cassuto Umberto di Gustavo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 330 statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - sede di Firenze - in data 14 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale complessivo di L. 2000 del Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Ranieri Porrini fu Giulio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 846 ordinale, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Genova in data 21 marzo 1917, in seguito alla presentazione di obbligazioni del capitale di L. 1000 Prestito nazionale 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Canonica Giuseppe fu Michele ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 10076 ordinale, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia sede di Torino, in data 15 marzo 1917, in seguito alla presentazione di 4 cartelle al portatore della rendita complessiva di L. 455 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 15 giugno 1917.

(2ª pubblicazione).

Il sig. Gottarelli Pietro fu Nicola ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 229 ordinale, n. 91 di protocollo e n. 6702 di posizione statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bologna in data 19 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di un certificato d'usufrutto della rendita complessiva di L.185,50 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il sig. Caravita Agostino fu Antonio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 43, mod. I C.D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - agenzia di Lugo - in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 350 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 18 giugno 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Suvero Luigi fu Pietro nella predetta qualifica, Cassuto Umberto di Gustavo, Ranieri Porrini fu Giulio, Canonica Giuseppe fu Michele, Gottarelli Pietro fu Nicola e Caravita Agostino fu Antonio, i nuovi titoli provenienti dall'eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO
dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 29 giugno 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto	81 72
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 75
Rendita 3,00 % lordo	54 —
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 82
al 1° aprile 1918	99 37
al 1° ottobre 1918	98 78
al 1° aprile 1919	98 18
al 1° ottobre 1919	97 63
al 1° ottobre 1920	96 27
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 87
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 87
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	91 02
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	395 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	91 50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	302 —
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	330 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	430 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	450 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	344 75
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	333 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	334 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	550 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	430 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	301 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	445 90
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	466 75
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	455 25
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 65
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	495 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	456 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 giugno 1917, in L. 137,76.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 29 giugno 1917, da valere per il giorno 30 giugno 1917:

Franchi	125 90 1/2	Dollari	7 24 1/2
Lire sterline	34 42	Pesos carta	3 17 1/2
Franchi svizzeri	148 63 1/2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *29 giugno 1917* — (**Bollettino di guerra** n. 766).

La lotta delle artiglierie fu ieri piuttosto vivace su tutta la fronte: a tiri avversari su Ala rispondemmo colpendo ripetutamente la stazione ferroviaria di Calliano.

Sull'altopiano di Asiago il nemico eseguì violenti concentramenti di fuoco nella regione del passo dell'Agnella.

Nei pressi di Santa Lucia di Tolmino il transito venne a varie riprese interrotto dai nostri tiri.

Nella serata velivoli nemici spiegarono sulle linee del Carso grande attività, efficacemente contenuta dal tiro delle nostre batterie contro aerei.

Cadorna.

Settori esteri.

Recentemente al Consiglio comunale di Vienna il socialista Reumann, in risposta alle dichiarazioni di Seidler, ha tenuto un importante discorso sulla pace. Dopo d'aver rilevato le parole dell'oratore precedente, Granitsnh, che il Governo austro-ungarico deve sciogliere il problema dello stomaco e detto che non lo farà perchè non può, egli ha soggiunto che gli statisti austro-ungarici non sono all'altezza dei tempi e che solo una cosa può salvare l'Austria: la vera democrazia. Non è questo il tempo in cui si può battere la grancassa del tener duro - egli ha esclamato. Si deve invece esporre la situazione quale è veramente. Se si vuole uscire dalla penosa situazione, si deve fare di tutto per un accordo fra i popoli.

Secondo un telegramma da Londra, si ha motivo di credere che i russi abbiano iniziato l'offensiva su due punti del fronte. Ed infatti il comunicato ufficiale in data di ieri, da Pietrogrado, accenna a combattimenti in Volinia e in Galizia, svoltisi, però, con alterna vicenda. Azioni militari importanti sono, invece, quelle che effettuano da qualche giorno gl'inglesi in Piccardia, per la riconquista dell'intiero bacino minerario di Lens, e i francesi in Champagne, per scacciare i tedeschi da talune posizioni strategiche. Queste simultanee offensive, benchè ostacolate potentemente dagli ingenti rinforzi che i tedeschi tolgono dal settore orientale, hanno dato sinora promettenti risultati e fanno intravedere il momento in cui

il nemico, per timore di essere aggirato da tergo, dovrà abbandonare altri territori occupati sino dall'inizio della guerra.

In Macedonia, in Rumenia, in Mesopotamia e in Palestina continua a regnare la calma, rotta appena da qualche duello d'artiglieria e da piccoli scontri di pattuglie. Nel settore caucasico, all'opposto, l'attività dei belligeranti ha ripreso con novello vigore. I russi, sconfitti un'altra volta i turchi in direzione di Pendivin, hanno occupato ier l'altro la città di Serdecht.

Mandano da Parigi la statistica settimanale delle navi mercantili entrate ed uscite dai porti francesi nella settimana terminata alla mezzanotte del 24 corrente. Da essa risulta che su un movimento di 2057 navi, le perdite sono state di 2 navi superiori alle 1600 tonnellate e 3 inferiori.

Più particolareggiate notizie sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 29. — Un comunicato del grande stato maggiore, in data di ieri, dice: Fronte occidentale. — In direzione di Kovel, ad ovest di Koukhary, il nemico lanciò una nube di gas che, grazie al vento debole, si dissipò prima di giungere alle nostre trincee. A sud di Brzezanyi, dopo un violento fuoco con lancia-bombe, il nemico attaccò, nella notte del 27 corr., una nostra trincea avanzata. Dopo aver fatto cadere sopra i difensori della trincea una pioggia di granate a mano, i tedeschi si allontanarono conducendo prigionieri. Nella regione Kouropjtniki-Ghibaline il nemico effettuò un intenso bombardamento di artiglieria sulle nostre trincee.

Fronte romeno. Fuoco di fucileria. — Fronte del Caucaso. In direzione di Serdecht nostri elementi, avendo sloggiato il nemico, si impadronirono della città di Serdecht. In direzione di Pendjvin respingemmo i turchi ad est di Bistan.

Aviazione. — L'aviatore allievo ufficiale Lehman abbattè un aeroplano tedesco, che cadde nelle retrovie delle nostre posizioni nella regione di Tloumatch. Durante combattimenti aerei il valoroso aviatore capitano Kazakoff rimase ferito da quattro proiettili alla mano destra. Una squadriglia aerea nemica lanciò 25 bombe sulla regione di Rozoff.

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Il nemico ha dimostrato durante la notte una grandissima attività sul fronte dell'Aisne, ove un violento bombardamento fu seguito da vivacissimi attacchi nella regione di Cerny, a sud di Corbeny e a nord-ovest di Reims. Tutti questi tentativi sono stati infranti dal nostro fuoco o respinti dai nostri contrattacchi e le nostre posizioni sono state mantenute. La lotta è stata particolarmente viva nella regione di Cerny ove i nemici hanno attaccato ripetutamente in due differenti punti il nostro fronte. A nord-est del villaggio di Cerny reparti nemici che erano riusciti a prender piede nella nostra prima linea ne sono stati ricacciati da un energico contrattacco delle nostre truppe. Il nemico ha lasciato numerosi cadaveri sul terreno e prigionieri nelle nostre mani.

Sulla riva sinistra della Mosa la lotta dell'artiglieria ha assunto ieri nel pomeriggio un carattere di estrema intensità nella regione del bosco di Avocourt e alla quota 304. Un violento bombardamento con granate di grosso calibro diretto contro le nostre posizioni è stato seguito verso le ore 18,30 da un potente attacco tedesco condotto con truppe speciali d'assalto sopra un fronte di due chilometri circa ad ovest della quota 304. La potenza del nostro fuoco è riuscita a disorganizzare l'attacco, che ha potuto prendere piede in alcuni punti della nostra prima linea. Un nuovo tentativo nemico diretto stamane verso le 3,45 contro le nostre posizioni ad est della quota 304 è stato completamente respinto.

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Il nemico, dopo il sanguinoso scacco subito la notte scorsa nella regione di Cerny, ha diretto nuovi attacchi sulle nostre posizioni a nord-est di questo villaggio. Dopo parecchi tentativi infruttuosi, che sono costati loro gravi perdite, i tedeschi sono riusciti a penetrare nuovamente negli elementi di prima linea donde li avevamo ricacciati a sud-est di Corbeny. Un attacco lanciato dai tedeschi durante la stessa notte è stato particolarmente violento: il nemico ha impegnato parecchi battaglioni guidati da truppe speciali di assalto, che hanno tentato ripetutamente di conquistare il saliente della nostra linea da una parte e dall'altra della strada Daon-Reims. Le ondate d'assalto sono state infrante dai nostri fuochi; non hanno potuto avvicinarsi alle nostre trincee in alcun punto ed hanno dovuto ripiegare con forti perdite.

Sulla riva sinistra della Mosa la lotta di artiglieria continua intensa, nel settore quota 304-bosco di Avocourt.

La sera del 27 un pezzo tedesco a lunga portata ha tirato parecchie granate di grosso calibro in direzione di Dunkerque.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig dice: La scorsa notte attaccammo e ci impadronimmo di circa 1800 metri di trincea nemica a sud-ovest di Oppy. Tutti i nostri obiettivi furono raggiunti. Facemmo alcuni prigionieri e ci impadronimmo di mitragliatrici.

Le nostre truppe continuano la loro avanzata su un esteso fronte a sud del fiume Souchez e sono entrate ad Avion.

Prendemmo in questa regione altri prigionieri e sei mitragliatrici. Un riparto nemico fu respinto nella notte a nord di Cherisy. Nella notte facemmo un'incursione nelle trincee nemiche a sud-est di Loos.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig in data della sera dice: Secondo calcoli fatti finora, nelle felici operazioni compiute ieri sera in vicinanza di Oppy e a sud del fiume Souchez abbiamo preso 247 prigionieri e dodici mitragliatrici. Durante la giornata a nord-est di Croisilles e in vicinanza di Armentières abbiamo fatto incursioni nelle trincee tedesche.

Ieri i nostri aviatori abbatterono un velivolo tedesco. Nessun aeroplano britannico manca.

PARIGI, 30. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 28 corr., dice: L'artiglieria nemica fu assai attiva sulla riva destra del Vardar e verso la Cervena-Stena. Respingemmo un attacco bulgaro nella regione di Moglena. Velivoli britannici provocarono importanti esplosioni ed incendi a Sovjak, presso Demir-Hissar, e negli hangars di Bogdami.

Importanti dichiarazioni di Lloyd George

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 29. — Lloyd George, parlando a Glasgow in occasione della presentazione del diploma di cittadinanza onoraria di quella città, ha detto che l'Inghilterra ha felicemente sormontato le onde, ma la tormenta non è ancora cessata, e tutti gli sforzi sono necessari, per impedire al paese di affondare. Ha aggiunto che l'Inghilterra non ha alcuna parte nella responsabilità della guerra. Lloyd George si è detto convinto che le difficoltà saranno sormontate, se il paese sarà perseverante. Gli avvenimenti di Russia, egli ha detto, hanno modificato la situazione militare; queste modificazioni non sono state a nostro vantaggio quest'anno, ma lo saranno più tardi. Per il momento l'Italia, la Francia e l'Inghilterra avranno a sopportare la più gran parte del peso. È grazie ai nostri sforzi che la catastrofe non ha inghiottito la democrazia del mondo. La pace permanente sarà garentita con la distruzione del potere militare prussiano.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Adunanza del 17 giugno 1917 — Presidenza del sen. prof. D'Ovidio

Approvato il verbale della seduta precedente, sono comunicati i soliti omaggi di pubblicazioni pervenute all'Accademia. Si approva ad unanimità una proposta del socio Lanciani per il compimento della zona monumentale con l'annessione ad essa dell'area su cui sorgeva il tempio di Giove Capitolino.

Vengono poscia presentate le seguenti Note per l'inserzione nei rendiconti accademici: Del Lungo. « Per la nuova autentica edizione

della *Storia d'Italia* di Francesco Guicciardini » — Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di maggio, comunicate alla R. Accademia d'ordine del ministro della istruzione pubblica » — Ricci. « I grandi doni artistici fatti allo Stato » — Brugi. « Dal diritto romano classico al diritto moderno » — Giorgi. « Di alcuni codici della Biblioteca Vallicelliana » — Bartoli. « Una notizia di Plinio relativa all'introduzione in Roma del culto di Esculapio » — Giordani. « Studi sulla Controriforma. Clemente VIII e la sua opera di preparazione alla pace di Vervins » — Solari. « I Comuni dell'Etruria » — Terzaghi. L'epistola 15 di Sinesio » — Enriques. « Sulla teoria delle omografie iperspaziali » — Ponte. « Le fumarole a tenorite ed a clorури alcalini nella lava dello Stromboli » — Peglion. « Intorno ad una gommosi specifica dell'albicocco ».

Al termine della seduta, il presidente senatore D'Ovidio, levatosi in piedi, comunica il telegramma seguente, col quale S. M. il Re faceva rispondere al saluto devoto ed auguroso inviato a Sua Maestà dall'illustre presidente della classe di scienze fisiche:

« Presidente R. Accademia dei Lincei — Roma.

« L'omaggio reso a S. M. il Re da cotesta illustre Accademia colla espressione di voti ai quali la Maestà Sua si associa, è stato assai gradito al Sovrano che cordialmente ringrazia. — Generale *Ugo Brusati* ».

Quindi il presidente soggiunge: « Non men fido interprete del sentimento vostro sarò io concludendo questa ch'è l'ultima adunanza della Classe di scienze morali, e l'ultimo lavoro dell'Accademia in quest'anno così pieno di ansie e di speranze, col ripetere il nostro omaggio a Colui ch'è il primo soldato d'Italia. Se come cittadini leali noi partecipiamo alla devozione di tutti gl'italiani per il Sovrano amatissimo, come accademici ci sentiamo stretti a Lui da un vincolo più particolare, non solo in quanto Egli protegge i nostri studi coi premi che per mezzo nostro conferisce annualmente agli studiosi più degni, ma altresì in quanto Egli ama d'amore operoso alcuni di quegli studi che a noi stanno a cuore, e non senza una precisa ragione noi osammo un giorno acclamarlo nostro presidente onorario. E quest'Accademia attende con più particolare ardore il ritorno di Lui da quella guerra che auguriamo tanto vittoriosa quanto è giusta: il ritorno di Lui a questa pace studiosa di cui in ciascun giugno soleva essere l'astro. Onde l'Accademia può davvero applicare a sè, con lieve detorsione di senso, il fatidico motto sabaudo: *J'atans mon astre!* ».

Il discorso del suo presidente è accolto dalla Classe con unanimi e calorosi applausi.

CRONACA ITALIANA

Al Commissariato dei consumi. — Iermattina S. E. Canepa ha ricevuto la Commissione esecutiva della Federazione italiana degli industriali mugnai, che gli presentò il memoriale votato dal convegno generale della classe in Roma nei giorni 14-15 corrente.

Il commissario generale dichiarò che sono allo studio norme precise e chiare per la macinazione ed i controlli, e che queste, prima di essere promulgate, saranno discusse in concorso di una Commissione della Federazione. Comunicò pure di avere già disposto perchè le Commissioni di requisizione si valgano dell'opera e delle esperienze dei competenti e che specialmente alle Sottocommissioni siano aggregati operatori in cereali ed affini. La conferenza si sciolse con la massima cordialità.

Omaggio agli aviatori valorosi. — Ieri a Milano, con solenne cerimonia, nel chiostro delle Grazie, che ospita ora la Mostra di aeronautica, ha avuto luogo la consegna delle medaglie di oro, che la Lega aerea nazionale ha deliberato di conferire ogni semestre ai piloti e osservatori che più si distinguono nel servizio prestato. Vennero premiati con medaglia d'oro il capitano Oreste Salomone, il capitano Ercoli Ercole, il tenente C. E. irredento, il capitano Baracca e il sottotenente Lunari, questi ultimi che hanno già abbattuto ciascuno dieci velivoli nemici. Oltre ai cinque arditi aviatori, furono consegnate alcune medaglie d'argento alle vedette milanesi che fanno servizio di vigilanza per le incursioni aeree nemiche Furono pronunziati applauditi discorsi e venne data lettura di un telegramma di Gabriele d'Annunzio.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono con l'ultimo bollettino a L. 13.400.905,81.

La posta aerea. — Salutato da gran folla è partito ieri, da Palermo per Napoli, alle ore 17,05 l'idroplano postale portante oltre 100 chilogrammi di corrispondenza. A causa della foschia che dominava in alto, l'idroplano dovette atterrare a Capo Orlando.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero dell'industria e commercio, a Tokyo, telegrafa in data 26 corrente: « Mercato sete invariato, prezzi fermi. I mercati bozzoli sembrano indecisi come prezzi. Lo svolgimento dei bozzoli è inferiore al solito. I bozzoli si pagano massimo Lit. 5,80, minimo Lit. 4,60 al kg netto; i bozzoli gialli si pagano massimo Lit. 6,40, minimo Lit. 5,20 al kg. netto, gli incroci si pagano massimo Lit. 6, minimo Lit. 5 al kg. netto ».

Il corrispondente da Teheran telegrafa il 20: « Campagna bacologica pessima, produzione bozzoli prevista 300 000 kg., esportazione nulla ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 28 (Ritardato). — Il Governo provvisorio ha pubblicato un decreto che fissa al 13 ottobre 1917 la convocazione della Costituente e al 30 settembre le elezioni relative.

PARIGI, 29 — Il *Temps* ha da Atene: Il Governo fece trasmettere al suo ministro in Svizzera, incaricandolo di ritrasmetterle alle Regie Legazioni di Berlino, Vienna, Sofia e Costantinopoli, istruzioni annunzianti la rottura fra la Grecia e la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia.

Un dispaccio da Atene in data 28 corrente conferma che il Governo ha richiamato i rappresentanti diplomatici presso le potenze centrali.

ZURIGO, 29. — Le dimostrazioni di Budapest in occasione della manifestazione pro-suffragio universale furono violentissime. Il *Wiener Tageblatt* dice che vi fu una grandinata di sassi e di pezzi di ferro contro il club del partito di Tisza. Furono assaliti molti negozi di calzature, asportando le scarpe e devastandoli. Il caffè Balaton fu preso d'assalto. Davanti al caffè Royal furono tirate revolverate. Il ministro dell'interno ha dichiarato che la polizia non fece il suo dovere e perciò il questore si è dimesso. Si risarciranno i danni che sono ingentissimi.

CHRISTIANIA, 29. — Il ministro degli affari esteri ha dichiarato allo Storting che le bombe che furono importate dal corriere imperiale tedesco portavano il sigillo del dipartimento degli affari esteri tedesco ed erano dirette alla Legazione tedesca a Christiania. La Legazione di Norvegia a Berlino ha ricevuto ordine d'informare il Governo tedesco di questi fatti. Egli ha consegnato una protesta del Governo norvegese contro l'uso abusivo del corriere diplomatico al quale sono accordati privilegi, ciò che aggrava il caso attuale, e contro la violazione del territorio norvegese. Il ministro di Norvegia ha detto che attende dal Governo tedesco una dichiarazione in proposito.

STOCCOLMA, 30. — Il ministro dell'interno Sydow è stato collocato a riposo a sua domanda: gli succede Walter Murray, governatore del Westmanland.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*